

Formalità preliminari del matrimonio

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell'affissione online di un atto dove si indica cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile degli sposi nonché il luogo dove gli stessi intendono celebrare il matrimonio. Tale atto contiene inoltre la specifica dell'inesistenza di alcun ostativo o impedimento alla celebrazione del matrimonio.

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza e affissa online in entrambi i comuni di residenza degli stessi. A tal fine il comune che ha ricevuto la richiesta provvede all'invio della stessa al comune di residenza dell'altro coniuge, che allo scadere dei tempi previsti deve trasmettere il certificato di eseguita all'ufficiale di stato civile del comune che ha provveduto alle pubblicazioni principali a completamento di tale atto.

L'atto di pubblicazione resta affisso online per giorni otto.

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto personale incarico. A tal fine gli sposi devono presentare all'ufficiale dello stato civile la richiesta di pubblicazione del parroco se intendono effettuare matrimonio concordatario. Nel caso in cui invece si sceglie il matrimonio civile necessita la semplice richiesta degli sposi.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo al completamento della pubblicazione e deve essere celebrato entro i centottanta giorni successivi. Successivamente a tale periodo la pubblicazione deve ritenersi scaduta.

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile, può ridurre, per gravi motivi il termine della pubblicazione. Tale termine viene dichiarato nella pubblicazione. Il tribunale, con la stessa modalità, può anche autorizzare, per cause gravissime l'omissione della pubblicazione, previa dichiarazione di responsabilità degli sposi di assenza di impedimenti e ostativi al matrimonio. In questo caso gli sposi devono presentare all'ufficiale di stato civile il decreto di autorizzazione. Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazioni purchè gli stessi prima giurino la non esistenza di impedimenti non suscettibili di dispensa. L'ufficiale dello stato civile in questo caso deve dichiarare nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.